Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 9 aprile 1965, alle ore 10,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, il signor Hans Herwarth von Bittenfeld, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Germania.

(2687)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1965, n. **351**.

Provvidenze per le zone danneggiate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 6 miliardi e 300 milioni per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, dal 15 marzo 1964 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 700 milioni per gli interventi da attuare nel territorio della Sicilia per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nello anzidetto periodo.

E' autorizzata altresì la concessione alla Regione siciliana di un contributo straordinario di 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, per l'esecuzione di interventi a favore dell'agricoltura, in relazione ai danni provocati dal nubifragio verificatosi nell'ottobre 1964 nelle provincie di Catania e Ragusa.

Art. 3.

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni per la concessione, a favore dei coltivatori diretti, che abbiano subito gravi danni per effetto della infestazione dacica nella campagna 1964, di contributi in conto capitale, nella misura massima di un terzo della spesa ammessa, per l'acquisto di materie utili all'agricoltura e di contributi per prestazioni lavorative, anche della famiglia coltivatrice.

Alla concessione e liquidazione dei predetti contributi provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in base ai criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, sono estese a favore delle aziende agricole colpite dagli eventi dannosi di cui ai precedenti articoli.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1994 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in dipendenza delle eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6.

Il limite di spesa di lire 4 miliardi e 100 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 4 miliardi e 900 milioni.

La maggiore spesa di lire 800 milioni, da destinare alle imprese siciliane danneggiate dal nubifragio dello ottobre 1964, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 7.

Alla spesa di lire 11 miliardi e 400 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965, sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi « surplus », condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell'articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1965

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI — PIERACCINI — COLOMBO — LAMI STARNUTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 23 aprile 1965, n. **352**.

Proroga del termine per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 22 maggio 1964, n. 370 (istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont), per la presentazione della relazione alla Camera e al Senato — già prorogato al 12 aprile 1965, con legge 9 ottobre 1964, n. 880 — è ulteriormente prorogato al 15 luglio 1965.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965, n. **353**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto, formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 49 al 57 relativi agli Istituti di statistica e demografia e di finanza pubblica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Art. 49. — Sono costituiti presso la Facoltà di economia e commercio i seguenti Istituti:

1) Istituto di diritto privato;
2) Istituto di diritto pubblico;
3) Istituto di economia;
4) Istituto di finanza;
5) Istituto di geografia;
6) Istituto di lingue;
7) Istituto di matematica;
8) Istituto di merceologia;
9) Istituto di ragioneria;
10) Istituto di statistica e demografia;
11) Istituto di tecnica bancaria.

Tali Istituti hanno lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di loro pertinenza.

Art. 50. — Per il raggiungimento di tali fini ciascun Istituto dispone delle opportune attrezzature; cura una biblioteca specializzata; organizza seminari, conferenze, pubblicazioni, raccolta di materiale bibliografico e documentario, organizza viaggi e permanenza allo interno ed all'estero.

Art. 51. — La Facoltà determina, con propria deliberazione, alla fine di ciascun anno accademico e per l'anno accademico successivo, gli insegnamenti ufficiali che si svolgeranno presso i singoli Istituti.

Art. 52. — Ogni Istituto è retto da un direttore che è responsabile della amministrazione e del funzionamento dell'Istituto stesso.

Art. 53. — Qualora fra gli insegnamenti assegnati all'Istituto uno solo sia di competenza di un professore di ruolo della Facoltà, questi è di diritto il direttore dell'Istituto. Nel caso vi siano più professori di ruolo della Facoltà, questa, sentito il parere dei medesimi, designerà, scegliendo fra essi, il direttore dell'Istituto, che verrà nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni.

Se un Istituto manca di professore di ruolo della Facoltà, questa designerà il direttore dell'Istituto, scegliendolo di regola, fra i professori di ruolo o fuori ruolo della Facoltà e che siano di materia affine.

Il direttore così designato verrà nominato con decreto rettoriale per un periodo di tre anni e cesserà dalla carica anche prima del compimento di tale periodo ove si verifichi una delle circostanze previste dai precedenti commi.

Art. 54. — Possono essere addetti ad un Istituto assistenti, tecnici, bibliotecari, personale amministrativo e subalterni appartenenti ai ruoli universitari.

Art. 55. — E' facoltà del direttore, sentito il parere dei professori ufficiali dell'Istituto, di rilasciare ai ricercatori e agli allievi interni che hanno frequentato l'Istituto per almeno sei mesi, un attestato delle ricerche effettuate.

Art. 56. — Ogni Istituto potrà eventualmente disporre, secondo modalità intese ad assicurare il raggiungimento delle finalità nel modo più idoneo, di fondi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri per la ricerca e per le borse di studio.

Disposizione comune a tutti gli Istituti della Facoltà

Art. 57. — La Facoltà, ove ne ravvisi la opportunità, potrà stabilire norme particolari in ordine al funzionamento dei singoli Istituti, sentiti i professori che vi fanno capo, e parimenti di coordinamento tra più Istituti, sentiti i direttori degli stessi.

Art. 146. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche vengono aggiunti quelli di:

Ultrastruttura del protoplasma;
Endocrinologia comparata.

All'art. 161, relativo alla Facoltà di farmacia, viene abrogato il terzo comma: « L'insegnamento di Zoologia generale è comune a quello di Biologia e zoologia generale della laurea in Medicina e chirurgia ».

Gli articoli dal n. 226 al 235 sono soppressi e sostituiti con i seguenti nuovi articoli relativi al nuovo ordinamento della Scuola di perfezionamento in Diritto romano (Centro di studi romanistici Arangio Ruiz).

Art. 226. — E' istituita presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in diritto romano, con l'intento di promuovere ricerche scientifiche sul diritto del mondo romano, di organizzare conferenze, seminari, convegni di studio, pubblicazioni e di coordinare gli insegnamenti delle discipline riflettenti gli studi romanistici, impartiti nella Facoltà di giurisprudenza.

Art. 227. — La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto romano al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Art. 228. — Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in giurisprudenza, in lettere e filosofia nelle Università italiane, nonchè coloro che abbiano conseguito presso Università o Istituti superiori stranieri titoli di studio giudicati equivalenti.

Art. 229. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

1) Diritto romano privato (biennale);
2) Diritto romano pubblico (biennale);
3) Esegesi delle fonti del diritto romano (biennale);
4) Storia romana (biennale).

Complementari:

1) Storia delle istituzioni politiche romane;
2) Storia delle fonti giuridiche romane;
3) Diritto penale romano;
4) Storia della religione romana;
5) Storia greca e bizantina;
6) Epigrafia giuridica;
7) Papirologia giuridica;
8) Filologia giuridica;
9) Storia dell'economia antica;
10) Storia della civiltà e delle istituzioni politiche mediterranee;
11) Storia dei diritti europei medioevali;
12) Numismatica greco-romana;
13) Lingua tedesca;
14) Lingua inglese.

Gli insegnamenti sono così ripartiti:

1° Anno:

Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
tre insegnamenti complementari.

2° Anno:

Diritto romano privato;
Diritto romano pubblico;
Esegesi delle fonti del diritto romano;
Storia romana;
due insegnamenti complementari.

Art. 230. — Gli esami speciali hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale, innanzi alla Commissione composta dal professore ufficiale della materia, che la presiede, e da due altri professori della Scuola. Risulterà promosso il candidato che avrà meritato non meno di diciotto punti su trenta.

Art. 231. — E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e di cinque complementari.

Chi non abbia sostenuto con esito positivo le prove di esami speciali nel termine prescritto potrà ottenere l'iscrizione fuori corso per il termine di un anno.

Art. 232. — L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una Commissione composta dai membri del Consiglio direttivo della Scuola e da almeno altri tre professori ufficiali della Scuola. Il candidato deve presentare una dissertazione scritta che dovrà essere approvata, anche sotto il profilo della originalità, da un professore della Scuola, che svolge in seno alla Commissione le funzioni di relatore. Deve discuterla oralmente innanzi alla Commissione nel corso di un colloquio che dimostri la sua adeguata preparazione nella specializzazione. Otterrà il diploma il candidato che avrà meritato non meno di quarantadue punti su settanta.

Art. 233. — La Scuola è retta da un Consiglio direttivo composto dai professori ordinari della Facoltà di giurisprudenza delle discipline romanistiche, i quali eleggono il direttore che lo presiede per un triennio ed è rieleggibile. Per il conferimento degli incarichi di insegnamento ufficiale si seguirà la norma contemplata dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, e successive modificazioni.

Art. 234. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura di lire seimila ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Art. 235. — Il numero massimo degli iscritti alla Scuola è di quaranta per ogni anno di corso.

L'ammissione alla Scuola è decisa dal Consiglio direttivo a seguito di concorso per titoli ed esami.

Art. 236. — La Scuola, oltre che con i contributi ordinari e straordinari dell'Università, può essere finanziata attraverso lasciti e donazioni di Enti e di privati.

La Scuola può istituire borse di studio, premi scientifici che verranno assegnati in seguito a concorso, con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 251. — Agli insegnamenti fondamentali della Scuola di perfezionamento di Diritto e procedura penale sono aggiunti quelli di:

7) Diritto penale fallimentare;
8) Diritto penale internazionale.

Agli insegnamenti complementari della suddetta Scuola è aggiunto quello di:

« Diritto e procedura penale comparata ».

L'insegnamento complementare di « Psicologia criminale » è soppresso e sostituito con quello di « Psicopatologia forense ».

Dopo l'art. 255 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di perfezionamento in Diritto civile annessa alla Facoltà di giurisprudenza con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Scuola di perfezionamento in Diritto civile

Art. 256. — E' istituita, presso la Facoltà di giurisprudenza, la Scuola di perfezionamento in Diritto civile, con l'intento di perfezionare gli iscritti negli studi civilistici.

Essa promuove ricerche scientifiche sugli Istituti del diritto civile, organizza conferenze, discussioni ed esercitazioni.

Art. 257. — La Scuola rilascia il diploma di perfezionamento in Diritto civile ed ha la durata di due anni.

Art. 258. — Alla Scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in giurisprudenza.

Il numero massimo degli iscritti è di ottanta per ogni anno di corso. La frequenza è obbligatoria.

Art. 259. — Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Fondamentali:

1) Elementi di teoria generale del diritto civile (I anno);
2) Elementi di diritto commerciale (I anno);
3) Storia dei più importanti istituti del diritto civile (II anno);
4) Problemi della dottrina del diritto civile (biennale);
5) Esercitazioni politiche di diritto civile (biennale).

Complementari:

1) Diritto civile comparato (II anno);
2) Elementi di diritto della navigazione (I anno);
3) Elementi di diritto industriale (I anno);
4) Elementi di diritto agrario (I anno);
5) Diritto della circolazione (II anno);
6) Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni (II anno).

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.

Art. 260. — La Commissione degli esami è composta dal direttore, che la presiede e da due professori della Scuola.

Art. 261. — E' ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti fondamentali ed in tre complementari.

Art. 262. — L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una Commissione composta dal direttore e da due professori della Scuola. Il candidato dovrà presentare una dissertazione scritta di carattere originale, che dovrà discutere innanzi alla detta Commissione.

Art. 263. — La Direzione della scuola spetta al titolare della cattedra di Diritto civile della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli. Egli è coadiuvato dal Consiglio della Scuola composto dai professori della Scuola stessa.

Art. 264. — Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal Consiglio della Facoltà su proposta del direttore della Scuola, con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Università di Napoli, soltanto a docenti di ruolo delle materie indicate nel programma o di materie ad esse affini.

Art. 265. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, sopratasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza, nonchè la tassa di diploma, nella misura di lire 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Gli articoli 294 e 295 relativi alla Scuola di specializzazione in Pediatria sono soppressi e sostituiti dal seguente nuovo ordinamento:

Scuola di specializzazione in Pediatria

Art. 294. — Il corso di specializzazione in Pediatria ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono così distribuite.

1° Anno:

Fisiologia del neonato e del lattante (annuale);
Psicologia del neonato e del lattante (annuale);
Igiene e puericultura (biennale, esame al II anno);
Auxologia (annuale);
Genetica e patologia cromosomica (annuale);
Peculiarità ed assistenza all'immaturo ed al postmaturo (annuale);
Patologia del neonato e del lattante (biennale, esame al II anno);
Semeiotica clinica pediatrica (biennale, esame al II anno);
Clinica pediatrica (triennale, esame al III anno).

2° Anno:

Igiene e puericultura (II corso con esame);
Patologia del neonato e del lattante (II corso con esame);
Patologia della II e III infanzia (biennale con esame al III anno);
Semeiotica pediatrica (II corso con esame);
Tecnica diagnostica di laboratorio (annuale);
Tecnica elettrodiagnostica (annuale);
Semeiotica radiologica infantile (annuale);
Clinica pediatrica (esame al III anno);
Peculiarità di terapia pediatrica (annuale);
Idroclimatologia e terapia idropinica in pediatria (annuale).

3° Anno:

Assistenza all'infanzia in rapporto alla legislazione internazionale (annuale);
Patologia della II e III infanzia (II corso con esame);
Clinica pediatrica (III corso con esame);
Clinica ortopedica e traumatologica infantile (annuale);
Clinica odontostomatologica infantile (annuale);
Clinica dermatologica infantile (annuale);
Clinica oculistica infantile (annuale);
Principi di chirurgia infantile (annuale).

Gli esami (in 5 materie per il I corso; in 8 materie per il II corso; in 8 materie per il III corso) si svolgono a gruppo in seduta unica alla fine di ogni corso. La iscrizione al corso successivo è condizionata al felice esito dell'esame del corso precedente. Alla fine del III anno dopo aver sostenuto l'esame del corso con prova clinica, lo specializzando deve presentare una dissertazione scritta su argomento pediatrico di attualità per conseguire il diploma.

L'ammissione all'unica prova di esame finale alla fine di ogni corso è subordinata alla frequenza alle lezioni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio.

Art. 295. — L'iscrizione alla Scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla Pediatria ed alla valutazione del voto di laurea e del voto conseguito durante la carriera scolastica in Clinica pediatrica ed in Puericultura.

Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso non potrà superare il numero di 25.

Dopo l'art. 428 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in « Alimentazione degli animali domestici ».

Scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici

Art. 429. — E' istituita presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli la « Scuola di specializzazione in alimentazione degli animali domestici ».

Art. 430. — Il direttore della Scuola è il professore di ruolo di Zootecnica generale. In mancanza di questi verrà designato dal Consiglio di Facoltà un altro professore di ruolo di materia strettamente affine.

Gli insegnanti della Scuola sono scelti dal Consiglio di Facoltà — su proposta del direttore — tra i professori di ruolo ed incaricati, liberi docenti, assistenti, nonchè tra le persone di specifica competenza.

La nomina degli insegnanti viene conferita anno per anno dal rettore, sentito il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.

In parallelo agli insegnamenti della Scuola, durante i Corsi potranno essere svolte conferenze da parte di altri docenti su argomenti particolari.

Il Collegio dei professori è costituito dagli insegnanti chiamati a svolgere gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore, che fissa i programmi e stabilisce prima dell'inizio del corso il numero delle lezioni ed esercitazioni per ciascun argomento.

Art. 431. — La Scuola ha la durata di due anni.

Gli insegnamenti impartiti nel primo anno di corso sono i seguenti:

1) Complementi di sistematica delle piante foraggere;
2) Produzione e conservazione dei foraggi;
3) Composizione, valore nutritivo e qualità igieniche degli alimenti;
4) Biochimica degli alimenti;
5) Analisi chimico-bromatologica;
6) Fisiologia della nutrizione.

Gli insegnamenti impartiti nel secondo anno di corso sono i seguenti:

1) Mangimi e prodotti complementari. Industria mangimistica;
2) Tecnica e pratica dell'alimentazione;
3) Alimentazione, produzione zootecnica e miglioramento animale;
4) Fisiopatologia della nutrizione;
5) Tossicologia alimentare.

Art. 432. — Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina veterinaria ed in Scienze agrarie.

Il numero massimo degli iscritti è di venti per ogni anno di corso. Se il numero degli iscritti è molto limitato il direttore della Scuola deciderà insindacabilmente sull'opportunità di tenere i corsi.

Art. 433. — La frequenza è obbligatoria. La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto concerne la loro attività spetta al direttore della Scuola.

La frequenza dei singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti.

Al termine dei corsi gli iscritti debbono superare gli esami di profitto stabiliti per essere ammessi all'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della Scuola e nella discussione sopra una dissertazione originale scritta.

Art. 434. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore e sono composte di tre membri.

La Commissione per l'esame di diploma è formata di cinque membri ed è nominata dal preside della Facoltà su proposta del direttore della Scuola.

Art. 435. — A coloro che supereranno tutte le prove verrà rilasciato un diploma di specializzazione in alimentazione degli animali domestici.

Art. 436. — Gli iscritti alla Scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della Facoltà di medicina veterinaria e la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione, previo parere della Facoltà, su proposta del direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **354**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Crisante e Daria, in località Castel Giubileo del comune di Roma.

N. 354. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 1° luglio 1964, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazione del 25 agosto 1964, relativo all'erezione della Parrocchia dei Santi Crisante e Daria, in località Castel Giubileo del comune di Roma ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **355**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, in frazione Cavarzano del comune di Belluno.

N. 355. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Quirico e Giulitta, in frazione Cavarzano del comune di Belluno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **356**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Lorenzo Martire, in Ottaviano (Napoli).

N. 356. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nola in data 5 giugno 1964, integrato con postilla del 1° agosto 1964 e con dichiarazione del 14 novembre stesso anno, relativo all'erezione della Parrocchia di San Lorenzo Martire, in Ottaviano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **357**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giacomo, in località Fruges del comune di Massalombarda (Ravenna).

N. 357. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Imola in data 20 agosto 1962, integrato con dichiarazione del 19 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giacomo, in località Fruges del comune di Massalombarda (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965, n. **358**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Felice Vescovo e San Francesco d'Assisi, in frazione Prestino del comune di Como.

N. 358. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 28 dicembre 1963, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della Parrocchia di San Felice Vescovo e San Francesco d'Assisi, in frazione Prestino del comune di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, *foglio n.* 61. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1965.

Scioglimento del Consiglio comunale di Cadoneghe (Padova).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Cadoneghe — al quale la legge assegna 20 membri — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

Per effetto, poi, delle intese intercorse tra i rappresentanti delle varie correnti si veniva a determinare, in seno al predetto Consiglio, la contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 3, 9 e 13 gennaio del corrente anno, si concludevano tutte con esito negativo.

Allo scopo, allora, di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto di Padova — con decreto del 15 gennaio, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'Organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le sedute — fissate per il 22 e 25 gennaio — venivano dichiarate deserte per mancanza del numero legale di intervenuti.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della incapacità funzionale del predetto Consiglio, e considerato che lo stato di paralisi che ne deriva — non suscettibile di positiva evoluzione — costituisce grave pregiudizio per gli interessi del Comune, ha proposto lo scioglimento di quella rappresentanza elettiva, a norma del citato art. 323.

Attesa la manifesta inadempienza del Consiglio comunale di Cadoneghe, nonostante il formale richiamo del prefetto, in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Comune — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 24 febbraio 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Cadoneghe ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Rocco Rescigno, direttore di Sezione ff.

Roma, addì 30 marzo 1965

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Cadoneghe non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 24 febbraio 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cadoneghe è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Rocco Rescigno, consigliere di 1ª classe, con funzioni di direttore di Sezione, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1965

SARAGAT

TAVIANI

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1965.
Norme per l'importazione allo stato fresco degli asparagi e dei cetrioli.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli in seno alla CEE, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962;

Visto il regolamento n. 60 della Commissione relativo alle disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di scambi intracomunitari, del 21 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962;

Visto il regolamento n. 80/63 CEE della Commissione relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati dai Paesi terzi, del 31 luglio 1963, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 121 del 3 agosto 1963;

Visto il regolamento n. 183/64 CEE del Consiglio, relativo alla determinazione delle norme comuni di qualità per gli asparagi ed i cetrioli, del 17 novembre 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 192 del 25 novembre 1964;

Visti i decreti ministeriali del 18 dicembre 1964 contenenti norme di qualità per l'esportazione degli asparagi e dei cetrioli, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 38 del 13 febbraio 1965;

Ritenuta la necessità di porre in applicazione le intese raggiunte in sede CEE demandandone il necessario controllo all'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione in Italia degli asparagi e dei cetrioli, provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, avviati al consumo allo stato fresco, ad esclusione di quelli destinati alla trasformazione, è soggetta all'osservanza delle norme di qualità di cui ai decreti ministeriali 18 dicembre 1964 ed alle disposizioni di cui ai regolamenti n. 60 e 80/63 della CEE citati in premessa.

Art. 2.

Il controllo delle disposizioni di cui al predetto articolo è affidato all'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 1965.

Roma, addì 17 febbraio 1965

Il Ministro per il commercio estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria e commercio
MEDICI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i trasporti
JERVOLINO

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1965.
Nomina del segretario della prima sezione del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 22, quarto comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1963, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 163, con il quale sono stati nominati, per il quadriennio 1963-1967, il presidente, i membri e la segreteria del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

A decorrere dal 1° marzo 1965 il dott. Giovanni Leardi, consigliere di 1ª classe destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, è nominato segretario della prima sezione (sicu-

rezza della navigazione) del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in sostituzione del capitano P. Giorgio Meriggi.

Le funzioni di segretario del Comitato riunito in seduta plenaria saranno svolte dal consigliere di 1ª classe dott. Luigi Palladino o, in caso di assenza o di impedimento, dal consigliere di 1ª classe dott. Giovanni Leardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1965
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 130

(2794)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1965.

Iscrizione nella tariffa di vendita per provvista di bordo dei trinciati « Golf » e « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1912, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1934, n. 04/3762 che approva le istruzioni per la vendita dei tabacchi per provvista di bordo alle navi in partenza per l'estero;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950 che estende le istruzioni anzidette agli aerei diretti all'estero;

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli in materia di vendita di tabacchi per provvista di bordo;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1961 registrato alla Corte dei conti addì 19 aprile 1961, reg. n. 3 Monopoli, foglio n. 23 che stabilisce i prezzi di vendita dei tabacchi per provvista di bordo e la misura dell'aggio spettante ai rappresentanti del Monopolio autorizzati alla vendita di tali prodotti in ciascun porto od aeroporto;

Ritenuta la necessità inscrivere nella tariffa di vendita per provvista di bordo i trinciati « Golf » e « Italia »;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è ammessa la vendita per provvista di bordo del trinciato « Golf » al prezzo di Lit. 2.100 il kg. convenzionale e del trinciato « Italia », al prezzo di Lit. 2.100 il kg. convenzionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1965
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 253. — MONACELLI

(2915)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1965.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1964, con il quale vennero designati, per un biennio, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per la carica di giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1964, n. 199, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 21 aprile 1964, concernente la revisione della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali;

Rilevato che l'art. 1 del citato decreto presidenziale stabilisce che i Tribunali militari territoriali sono otto, con sede a Torino, Verona, Padova, La Spezia, Roma, Napoli, Bari e Palermo;

Ritenuto di dover modificare il decreto ministeriale 10 febbraio 1964 in relazione alla intervenuta revisione della circoscrizione dei Tribunali militari territoriali;

Considerato, altresì, che alcuni ufficiali del Corpo sono stati, nel frattempo, promossi o trasferiti ad altre sedi, sicchè occorre procedere alla loro sostituzione per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati gli ufficiali da loro sostituiti;

Decreta:

Per la carica di giudice presso i Tribunali militari territoriali, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vengono designati i seguenti ufficiali, fino al compimento del biennio in corso:

Tribunale militare territoriale di Torino:

T. col. Foscarini Augusto, riconfermato;

Magg. Criscione Salvatore (com.te sez. polstrada Torino), in sostituzione del magg. Romano Antonio;

Magg. Viotto Prospero, riconfermato;

Cap. Leone Sebastiano, riconfermato;

Cap. Trimboli Stefano (1° r. m. Torino), in sostituzione del cap. De Mauro Salvatore.

Tribunale militare territoriale di Verona:

T. col. Melli Oreste, riconfermato;

Magg. Gallo Mario (com.te sez. polstrada Verona), in sostituzione del magg. Panizzi Sergio;

Magg. De Carolis Rinaldo, riconfermato;

Cap. Caso Guerino, riconfermato;

Cap. Scavazza Norberto (gruppo grd. p.s. Verona), in sostituzione del cap. Dal Lago Enrico.

Tribunale militare territoriale di Padova:

T. col. Ballarini Annibale (com.te com.to polstrada Padova), in sostituzione del ten. col. Albano Vincenzo;

Magg. Alessandretti Sergio (com.te gruppo grd. p.s. Padova), in sostituzione del magg. Guariniello Luigi;

Magg. Varvelli Umberto (com.te 5° rep. mob. Vicenza), in sostituzione del magg. Di Nardo Adolfo;

Cap. La Noce Adolfo, riconfermato;
Cap. Leso Leone (com.te sez. polstrada Padova), in sostituzione del cap. Palumbo Renato.

Tribunale militare territoriale di La Spezia:

T. col. Nenci Augusto (com.te gruppo grd. p.s. Massa Carrara), in sostituzione del ten. col. Autera Luigi;
Magg. Musumeci Alfredo, riconfermato;
Magg. Kurecska Paolo (com.te Centro add. naut. e somm. Livorno), in sostituzione del magg. Rocca Fausto;
Cap. Guarnotta Ennio (com.te sez. polstrada Siena), in sostituzione del cap. Pagliari Mario;
Cap. Campi Donato (comp. mob. Livorno), in sostituzione del cap. Denti Giuseppe.

Tribunale militare territoriale di Roma:

T. col. Romeo Francesco, riconfermato;
Magg. Messineo Vincenzo, riconfermato;
Magg. Leonardi Carmelo, riconfermato;
Cap. Montini Alfredo, riconfermato;
Cap. Camilli Vittorio, riconfermato.

Sezione autonoma del Tribunale militare territoriale di Roma con sede a Cagliari (presso il Comando militare della Sardegna):

T. col. De Giorgio Giuseppe (com.te comp.to polstrada Cagliari), in sostituzione del ten. col. Grossi Vittorio Emanuele;
Magg. Sau Gavino, riconfermato;
Magg. Nunziata Andrea (com.te gruppo grd. p.s. Cagliari), in sostituzione del magg. Bonaccorti Ettore;
Cap. Bordonaro Alfonso, riconfermato;
Cap. Ludovici Vincenzo, riconfermato.

Tribunale militare territoriale di Napoli:

T. col. Conti Alberto (com te 9° rep. mob. Napoli), in sostituzione del ten. col. Pastorini Elio Umberto;
Magg. Gilliberto Gaspare (raggr.to grd. p.s. Napoli), in sostituzione del magg. Di Tullio Mario;
Magg. Trombetti Roberto (raggr.to grd. p.s. Napoli) in sostituzione del magg. Cammarota Michele;
Cap. Timpone Egidio, riconfermato;
Cap. Grimaldi Francesco, riconfermato.

Tribunale militare territoriale di Bari:

T. col. Chiodi Garibaldi (com.te raggr.to grd. p.s. Bari), in sostituzione del ten. col. Musolino Giuseppe;
Magg. Unich Matteo, riconfermato;
Magg. Valletta Angelo, riconfermato;
Cap. D'Aprile Guido, riconfermato;
Cap. Nascetti Gino (com.te sez. polstrada di Lecce), in sostituzione del cap. Clemente Nicola.

Tribunale militare territoriale di Palermo:

T. col. De Iorio Elio (com.te comp.to polstrada di Palermo), in sostituzione del ten. col. Bartolotta Francesco;
Magg. Nicese Giuseppe (com.te 13° rep. mob. Palermo), in sostituzione del magg. Sciarabba Michele;
Magg. Magistri Saverio, riconfermato;
Cap. Di Maira Domenico, riconfermato;
Cap. Verde Giovanni (13° rep. mob. di Palermo), in sostituzione del cap. Guarnotta Ennio.

Roma, addì 3 aprile 1965

Il Ministro: TAVIANI

(2760)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 21/BC del 26 febbraio 1964, con la quale l'Amministrazione provinciale di Latina ha chiesto la classificazione a provinciale del tratto di strada denominato « Santa Lucia », progressiva km. 22+800 della Strada statale n. 126 all'ingresso del capoluogo di Prossedi (km. 1 + 775);

Visto il voto 18 dicembre 1964, n. 2200, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto di strada: « Santa Lucia » (km. 1+ +775) in provincia di Latina, descritto in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1965

(2690) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Morro Reatino (Rieti).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6635 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Morro Reatino (Rieti) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Morro Reatino (Rieti) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per

l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Morro Reatino (Rieti).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Rieti con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Rieti o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2799)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Cerro al Volturno (Campobasso).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6638 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Cerro al Volturno (Campobasso) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Cerro al Volturno (Campobasso) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Cerro al Volturno (Campobasso).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizo delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Campobasso con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti dalla impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazione per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Campobasso o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2796)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Dimaro (Trento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6644 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Dimaro (Trento) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Dimaro (Trento) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Dimaro (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizo delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6684 in data 5 gennaio 1965, dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Sant'Antonio Ruinas (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizo delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2798)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Chamois (Valle d'Aosta).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6640 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Chamois (Valle d'Aosta) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Chamois (Valle d'Aosta) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Chamois (Valle d'Aosta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a norma del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Aosta o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2801)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1965.

Ricostituzione per l'Abruzzo ed il Molise del Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante addetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1962, n. 1438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1962, concernente l'avviamento al

lavoro degli addetti alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola nella regione Abruzzo e Molise;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del Comitato previsto dall'art. 5 del predetto decreto, scaduto per trascorso biennio;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti dall'Ufficio regionale del lavoro di Pescara in ordine alle esistenti organizzazioni sindacali e tenuto conto della loro rappresentatività;

Viste le designazioni pervenute al predetto Ufficio delle altre Amministrazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituito per l'Abruzzo ed il Molise presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato per il collocamento e l'assistenza alla manodopera migrante adetta alla raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola.

Il Comitato è composto dai signori:

Presidente:

Brancacci dott. Ermete, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara.

Membri:

Stumpo dott. Mario, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti;

Alberti dott. Isidoro, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Teramo;

Teti Marco, funzionario dell'Ispettorato del lavoro di Chieti;

Paci dott. Piero, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Cespa dott. Enrico, rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Di Girolamo Antonio, rappresentante della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Rapino Pasquale, rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio;

Giorgetti Giuseppe, rappresentante della Confederazione generale italiana del commercio;

Plevano rag. Enzo, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Gialloreto Antonio, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Biselli Giuseppina, rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.);

Albano Donato, rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.);

Masci Dante, rappresentante della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.);

Rapposelli Tonino, rappresentante della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L. ;

Fioretti Giacomo, rappresentante della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.);

Lancia rag Pietro, rappresentante dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.);

Colazilli Romano, rappresentante dell'Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.);

Como dott. Fernando, rappresentante Opera Nazionale Maternità Infanzia (O.N.M.I.);

Miniero dott. Alberto, rappresentante Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.);

Mengassini Elio, rappresentante Istituto Nazionale Assistenza Malattie (I.N.A.M.);

Zighetti rag. Francesco, rappresentante Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro e Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani (INAIL e ENAOLI);

Vasile dott. Marcello, rappresentante Ente Nazionale Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.);

Fusco Guido, rappresentante Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale degli Operai (ONARMO);

Torrisi Mario, rappresentante Ente Patrocinio e Assistenza Coltivatori Agricoli (E.P.A.C.A.);

Appignani Giuseppe, rappresentante Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (A.C.L.I.);

Teodori Umberto, rappresentante Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.);

Ercolani Antonio, rappresentante Istituto di Tutela e Assistenza ai Lavoratori (I.T.A.L.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(2838)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1965.

Determinazione delle quantità suppletive di stupefacenti che alcune ditte sono autorizzate a produrre nel corso dell'anno 1965.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1964, riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 28 dicembre 1964, con il quale venivano assegnati i quantitativi di stupefacenti che alcune ditte erano autorizzate a produrre nel corso dell'anno 1965;

Visti i testi delle Convenzioni e Protocolli internazionali in materia di stupefacenti:

Tenuto conto delle rimanenze di stupefacenti esistenti presso le ditte produttrici di tali sostanze, allo stato di basi pure o salificate;

Considerati i prevedibili fabbisogni normali di stupefacenti a scopo medico o scientifico;

Ritenuta l'opportunità di procedere ad un'assegnazione suppletiva di ulteriori quantitativi di stupefacenti;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi assegnati con il decreto di cui alle premesse:

1) la ditta Carlo Erba, via Imbonati, 24, Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1965:

Morfina base: kg. 20;
Codeina base: kg. 484;
Etilmorfina base: kg. 143;
Diidrocodeina base: kg. 120;
Folcodina base: kg. 5;
Ossicodone base: kg. 6;
Petidina base: kg. 15;
Metadone base: kg. 3;
Tebaina: nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione;

2) la ditta Salars, via San Francesco, 5, Camerlata (Como) è autorizzata a produrre nel corso del 1965:
Idrocodone base: kg. 15;
Diidrocodeina base: kg. 20.

Roma, addì 15 aprile 1965

p. *Il Ministro*: VOLPE

(2839)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1965.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Rieti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rieti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 1 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Considerato che le risultanze dell'ispezione ministeriale disposta a carico del Consorzio agrario provinciale di Rieti con nota n. 3392 del 13 marzo 1964 evidenziano l'esistenza di una deficitaria situazione patrimoniale;

Visto il verbale del Collegio sindacale in data 12 aprile 1965, dal quale risulta che il bilancio dell'esercizio 1964 chiude con un rilevante deficit che aggrava ulteriormente la predetta situazione patrimoniale;

Viste le dimissioni presentate dal Consiglio di amministrazione in data 10 aprile 1965;

Ritenuto che il Consorzio agrario di Rieti si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del Codice civile e che pertanto sia opportuno provvedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Rieti, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rieti, via Moisè di Gaio, 16, è posto in liquidazione coatta amministrativa, ed il dott. De Matthaeis Antonio è nominato commissario liquidatore dell'Ente.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le norme previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 198 del regio decreto citato, viene nominato il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione coatta amministrativa del predetto Consorzio, e sono chiamati a farne parte i signori:

Ursino rag. Vladimiro, in qualità di presidente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gazzera dott. Enzo, membro, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cavarra dott. Romolo, membro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato, a cura del commissario liquidatore, al Registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(2968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa - Latteria sociale di Castione della Presolana (Bergamo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 aprile 1965 i poteri conferiti al sig. Raffaele Castagna, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale di Castione della Presolana », con sede in Castione della Presolana (Bergamo), sono stati prorogati fino al 7 agosto 1965.

(2889)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 317-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 317-VI », della ditta Colombara Giovanni, con sede in Vicenza, via Egidio Diveio n. 4.

(2823)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 352-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 352-VI », della ditta Rossi Luigi, con sede in Vicenza, piazza XX Settembre n. 5.

(2824)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 355-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 355-VI », della ditta Marchetto Giovanni, con sede in Vicenza, via Beggiato n. 7.

(2825)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 399-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 399-VI », della ditta Manea Alberto, con sede in Vicenza, via D'Annunzio n. 4.

(2826)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 64-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 64-VR », della ditta Zenari Oddo, con sede in San Michele Extra di Verona.

(2827)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 108-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 108-MI », della ditta Manghi Eliseo, con sede in Milano, via Bossi n. 4.

(2818)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 395-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col n. « 395-MI », della ditta Acquati Carlotta, con sede in Milano, via Spadari n. 9.

(2841)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 272-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero (272-MI », della ditta Valsecchi Antonio, con sede in Milano, via Corsica n. 3.

(2843)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 307-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 307-MI », della ditta Calvi Felice, con sede in Milano, via Tebaldi n. 64.

(2844)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 77-Roma »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 77-Roma », della ditta Bertino Augusto, con sede in Roma, via del Pellegrino, 199.

(2846)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 101-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per marchio d'identificazione dei metalli predetti, contrassegnati col numero « 101-NA », della ditta Nazzaro Giuseppe, con sede in Napoli, via Solitaria n. 1-*b*.

(2847)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 27 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,80	624,84	624,80	624,80	624,78	624,80	624,75	624,78	624,82
$ Can.	578,64	579 —	579 —	578,95	578,05	578,60	578,95	578,70	578,60	578,60
Fr Sv.	143,48	143,70	143,6750	143,69	143,68	143,60	143,695	143,62	143,60	143,62
Kr D.	90,40	90,42	90,44	90,40	90,30	90,41	90,4025	90,42	90,41	90,40
Kr N.	87,39	87,41	87,40	87,405	87,30	87,40	87,42	87,40	87,40	87,40
Kr Sv.	121,29	121,235	121,25	121,24	121,25	121,24	121,2175	121,30	121,24	121,30
Fol.	173,51	173,52	173,50	173,51	123,65	173,54	173,52	173,52	173,54	173,52
Fr B.	12,58	12,589	12,5910	12,5895	12,585	12,58	12,5875	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,42	127,42	127,44	127,43	127,40	127,44	127,44	127,45	127,44	127,45
Lst.	1747,88	1748,45	1748,60	1748,30	1748 —	1748,15	1748,30	1748,10	1748,15	1748,25
Din. occ.	157,16	157,14	157,1350	157,155	157,14	157,17	157,14	157,15	157,17	157,13
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,175	24,15	24,19	24,1865	24,18	24,18	24,19
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,795	21,80	21,79	21,795	21,50	21,79	21,78

Media dei titoli del 27 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,25
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	578,95
1 Franco svizzero	143,692
1 Corona danese	90,401
1 Corona norvegese	87,412
1 Corona svedese	121,229
1 Fiorino olandese	173,515
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,435
1 Lira sterlina	1748,30
1 Marco germanico	157,147
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,795

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2892)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1965, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2893)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1965, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2894)

Autorizzazione al comune di Cocognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1965, il comune di Cicognolo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2895)

Autorizzazione al comune di Grontardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1965, il comune di Grontardo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2896)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Busachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2903)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1965, il comune di Buggerru (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2904)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare la porzione di un immobile in Massa Carrara.

Con decreto del Ministro per l'interno n. 15700.N.IV.A. 30/2830 del 16 aprile 1965, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Massa Carrara, via Crispi, di proprietà dell'impresa di costruzioni Ettore Matteini, per un prezzo non superiore a L. 24.700.000 (ventiquattromilioni e settecentomila).

(2887)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia « Domenico Siniscalco - Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 7 aprile 1961, con il quale l'avv. Berardino Pedone ed il cav. rag. Giuseppe Di Dedda furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia « Domenico Siniscalco-Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia;

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

L'avv. Berardino Pedone ed il cav. rag. Giuseppe Di Dedda sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia « Domenico Siniscalco-Ceci », di 2ª categoria, con sede in Foggia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Governatore: CARLI

(2764)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 24 giugno 1935, n. 1509/R/Gab., con cui alla signora Pixner Anna, nata a Moso in Passiria il 27 agosto 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pineri;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 10 febbraio 1965 dalla predetta e dalla di lei figlia Pineri Anna in atto residenti a Lagundo;

Ritenuto che le ragioni addotte dalle richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1956, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 24 giugno 1935, numero 1509/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Pineri Anna, nata a Moso in Passiria il 27 agosto 1912 e della di lei figlia Pineri Maria Anna, nata a Moso in Passiria il 26 gennaio 1930, in atto residenti a Lagundo, viene ripristinato nella forma tedesca di Pixner.

Il sindaco del comune di Lagundo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 aprile 1965

p. *Il Vice Commissario del Governo*
Il vice prefetto vicario ff.: MAROTTA

(2882)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 27 maggio 1935, n. 873/R/Gab., con cui alla signora Mairhofer Domenica, nata a Paluzzo il 23 novembre 1884 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Masieri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 9 gennaio 1965 dal signor Masieri Amerigo, figlio della predetta in atto residente a Kafstein (Austria);

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costiuzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 27 maggio 1935, numero 873/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Masieri Amerigo, nato a Gentschach (Austria) il 29 dicembre 1912 e della moglie Grimm, nata a Söll il 7 febbraio 1910, residenti a Kufstein, Adolf Pichlerstr. 27, viene ripristinato nella forma tedesca di Mairhofer.

Il sindaco del comune di Campo Tures provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 aprile 1965

p. *Il Vice Commissario del Governo*
Il vice prefetto vicario ff.: MAROTTA

(2883)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 27 agosto 1936, n. 2974/R/Gab., con cui al sig. Raich Giuseppe, nato a Moso in Passiria il 23 aprile 1894 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Rocco;

Viste le domande di restituzione del cognome nella forma tedesca presentate in data 26 febbraio 1964 e 28 aprile 1964 dal predetto e dal di lui figlio Rocco Luigi in atto residenti a Bruck/Mur (Austria);

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 27 agosto 1936, numero 2974/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del signor Rocco Giuseppe, nato a Moso in Passiria il 23 aprile 1894, della moglie Müller Maria, nata a Senales il 19 giugno 1901, del figlio Rocco Luigi, nato ad Ultimo il 13 maggio 1927 e residente a Bruck/Mur (Austria) Tragösserstrasse, 9, viene ripristinato nella forma tedesca di Raich.

Il sindaco del comune di Moso in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 aprile 1965

p. *Il Vice Commissario del Governo*
Il vice prefetto vicario ff.: MAROTTA

(2884)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 5 dicembre 1935, n. 2244/R/Gab., con cui alla signora Alber Barbara, nata a Castelbello-Ciardes il 4 marzo 1917 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Albera;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 gennaio 1965 dalla signorina Albera Luciana Erica, figlia della predetta in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 5 dicembre 1935, numero 2244/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Albera Luciana Erica, nata a Castelbello-Ciardes il 9 giugno 1939 e residente a Merano, via Adige, 25, viene ripristinato nella forma tedesca di Alber.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 12 aprile 1965

p. *Il Vice Commissario del Governo*
Il vice prefetto vicario ff.: MAROTTA

(2885)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per titoli per la nomina, nella categoria 3ª (operai comuni, coefficiente 151), della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ritenuta la necessità di assumere, per le esigenze della suddetta Amministrazione, quattro operai comuni da adibire alle mansioni di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche (operatore alle macchine perforatrici di schede meccanografiche nonchè alle macchine da scrivere e contabili munite di perforatore di nastro);

Decreta:

Posti messi a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per la nomina, nella categoria 3ª (operai comuni, coefficiente 151) della pianta organica degli operai della Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche (specificatamente: operatore alle macchine perforatrici di schede meccanografiche nonchè alle macchine da scrivere e contabili munite di perforatore di nastro). Dei suddetti quattro posti due sono riservati agli operai dello Stato delle categorie inferiori (articolo 9 legge 5 marzo 1961, n. 90).

I posti riservati che non venissero coperti dagli aventi diritto saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 1) e 2) sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

3) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

f) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

4) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre 5 anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

6) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti: dei dipendenti civili di ruolo dello Stato:

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) buona condotta,

E) idoneità fisica al lavoro, che comporta il mestiere di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche (operatore alle macchine perforatrici di schede meccanografiche nonchè alle macchine da scrivere e contabili munite di perforatore di nastro).

L'Amministrazione sottoporrà i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito dell'idoneità fisica al mestiere di cui sopra.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

I dipendenti dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici o degli stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro.

In particolare gli operai dello Stato dovranno indicare la Amministrazione e la categoria di appartenenza;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Titoli valutabili

Art. 5.

Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli appresso indicati:

1) titoli di servizi relativi a mansioni identiche a quelle del posto messo a concorso;

2) titoli di servizi relativi a mansioni analoghe a quelle del posto messo a concorso;

3) titoli di studio e, nell'ambito di questi, i voti riportati nelle singole materie;

4) titoli vari che possano comunque dimostrare una maggiore capacità per l'espletamento delle mansioni richieste.

A tal fine gli aspiranti debbono produrre, unitamente alla domanda o entro il termine perentorio fissato per la presentazione della stessa, i titoli di cui sono in possesso che rientrino nelle categorie suindicate. Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati debbono presentare, entro lo stesso termine di cui sopra, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Il giudizio sui requisiti e titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione, costituita ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, prevista per i concorsi di ammissione alle carriere del personale ausiliario dello Stato.

Titoi di precedenza e di preferenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti (indicati nel successivo articolo 8), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'Amministrazione, che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 83, del l'8 aprile 1948);

5) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni

di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

12) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 472 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/06 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

14) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno d'un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità della graduatoria degli idonei e dei vincitori

Art. 9.

La Commissione di cui al precedente art. 6 forma, secondo l'ordine di merito (tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze di legge), la graduatoria del concorso.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 e delle riserve previste in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che lo aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotti detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termini del precedente articolo 8;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il mestiere.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui allo art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione sottoporrà i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al mestiere di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche (operatore alle macchine perforatrici di schede meccanografiche nonchè alle macchine da scrivere e contabili munite di perforatore di nastro).

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 11, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), e *g*) del ricordato articolo 11.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 13.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati nella 3ª categoria (operai comuni - coeff. 151) del ruolo organico degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche. Ad essi spetterà il seguente trattamento economico mensile netto:

Paga	L. 33.660 —
Indennità integrativa speciale	» 10.707 —
Assegno mensile (di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 130)	» 10.256 —
Assegno temporaneo (di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20)	» 11.398 —
	L. 66.021 —

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il funzionario dirigente la sezione 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Roma, addì 27 febbraio 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1965
Registro n. 12, foglio n. 91

(2436)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sarno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 1° febbraio 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sarno;

Visto il decreto ministeriale in data 1° aprile 1965, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Sarno, nell'ordine appresso indicato:

1. Martino dott. Francesco	punti	80,10	su 132
2. Lo Iacono dott. Domenico	»	80 —	»
3. Mennini dott. Aldo	»	79,68	»
4. Cacciatore dott. Vincenzo	»	76,65	»
5. Lombardi dott. Antonio	»	74,81	»
6. Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
7. Ferrigni dott. Giovanni	»	74,50	»
8. Calvano Carlo	»	73,58	»
9. Manfredi dott. Francesco	»	73,22	»
10. Romano dott. Francesco	»	73,14	»
11. Cerruti dott. Carlo	»	73,13	»
12. Mancinelli dott. Oliviero	»	72,02	»
13. Pacileo dott. Vincenzo	»	71,51	»
14. Fedele dott. Antonino	punti	71,50	su 132
15. Campese dott. Dario	»	71,27	»
16. Coppa dott. Gerardo	»	70,92	»
17. Buono dott. Raffaele, art. 4 della legge 8 settembre 1954, n. 748	»	70,79	»
18. Lebuis dott. Assuero	»	70,79	»
19. Colonna Giovanni	»	70 —	»
20. Simeone dott. Mariangelo	»	69,86	»
21. Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
22. Spani dott. Tommaso	»	69,06	»
23. Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
24. Coverlizza dott. Mario	»	68,22	»
25. Scandaliato dott. Gaspare	»	68,13	»
26. Curulli dott. Agostino	»	67,62	»
27. Scolari dott. Giovanni	»	67,18	»
28. Amelio dott. Enrico	»	66,72	»
29. Capobianco Laonzio	»	66,66	»
30. Gasponi Vittorio, profugo	»	66,60	»
31. Cusumano dott. Lorenzo	»	66,60	»
32. Finarelli dott. Arnaldo	»	66,42	»
33. Medicamento dott. Umberto	»	66,35	»
34. Raineri dott. Giuseppe	»	65,03	»
35. Mastrangelo Domenico	»	64,80	»
36. Policastro Paolo	»	64,68	»
37. Flacco Fioravante	»	64,24	»
38. Atenasio Antonino	»	64 —	»
39. Pastore dott. Ettore	»	63,50	»
40. Vannocchi Gregorio	»	63,26	»
41. Mendillo dott. Alfredo	»	62,93	»
42. Focarile Aristide	»	62 —	»
43. Trapani Leopoldo	»	61,56	»
44. Perri dott. Marziale	»	60,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2789)

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1965, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto della carriera esecutiva ed agli impiegati non di ruolo di 3ª categoria della stessa Amministrazione civile dell'interno, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale, piano secondo, stanza n. 6, nei giorni 18, 19 e 20 maggio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(2891)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

Le prove scritte di esame del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, bandito con decreto ministeriale in data 25 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 3 dicembre 1964, avranno luogo in Roma, via della Civiltà del Lavoro n. 124, nei sottonotati giorni:

18 maggio 1965: Diritto civile e commerciale;
19 maggio 1965: Diritto amministrativo.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta, non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(2969)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a cinque posti di consigliere di 3ª classe in prova (coefficiente 229) nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 24 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 16 maggio 1964, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 31 maggio, 1° giugno e 3 giugno 1965, alle ore 9.

(2890)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle segreterie universitarie, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, in possesso del prescritto titolo di studio, indetto con decreto ministeriale 19 luglio 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1965, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(2970)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Proroga del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di ingegnere geografo in prova, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di ingegnere geografo in prova;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile (10 aprile 1965) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a tre posti di ingegnere geografo in prova, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1964, è prorogato al 31 maggio 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1965
Registro n. 28 *Difesa-Esercito, foglio n.* 125

(2927)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 104812 del 10 settembre 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso suddetto a posti di medico condotto;

Viste le terne proposte dall'Ordine dei medici della provincia di Verona e dei Comuni interessati;

Visto l'art. n. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963, si compone come segue:

Presidente:

Allaria rag. Giacomo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Mescola dott. Gianfranco, direttore di sezione presso la prefettura di Verona;

Raffo dott. Stefano, ispettore generale medico del Ministero della sanità, medico provinciale di Brescia;

Poppi dott. prof. Arrigo, primario della 2ª divisione medica dell'Ospedale civile maggiore di Verona;

Soardi dott. Giobatta, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Caprino Veronese;

Sandri dott. Giuseppe, medico condotto di Costermano.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Luigi Sollecchia, consigliere del Ministero della sanità presso l'Ufficio del medico provinciale di Verona.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della prefettura di Verona e dei Comuni interessati.

Verona, addì 13 aprile 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

(2851)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Avviso di rettifica

Nel decreto di costituzione della Commissione per l'espletamento del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 22 marzo 1965, pag. 1284, il nominativo del presidente indicato in « Sergio Olivetti » deve intendersi rettificato in « Sergio Olivotti ».

(2759)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.